



FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI STAGIONALI IN AGRICOLTURA

Il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 pubblicato dal Ministero del Lavoro, riguarda la **“Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”**.

Il decreto contiene disposizioni ai sensi dell’art.3 comma 13 del D.Lgs 81/08 inerenti l’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria per piccole e medie imprese nel settore agricolo, che impiega **lavoratori stagionali** non oltre le cinquanta giornate lavorative e per un numero totale di lavoratori che sia compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.

Due i campi di applicazione:

- articolo 1, comma 1: lavoratori stagionali nella stessa azienda per un numero di giornate non superiore alle cinquanta e limitatamente a lavorazioni generiche non richiedenti requisiti professionali specifici;
- articolo 1, comma 2: lavoratori occasionali che svolgono lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del D. Lgs. 10 settembre 2003 n.276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*), che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria** il decreto prevede che per i soggetti indicati dal articolo 1 comma 1 (ad eccezione di quelli soggetti all’ esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria), gli adempimenti in materia di controlli sanitari, “si considerano assolti su scelta dal datore di lavoro e senza aggravii di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione della ASL”.

Tale visita medica preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo, di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, anche presso altre imprese agricole.

L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione e il decreto sottolinea che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia di tale certificazione.



Per quanto riguarda invece, la **formazione e l'informazione** dei lavoratori indicati dal decreto, gli adempimenti previsti vengono considerati assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati da ATS ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi, nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle rispettive mansioni; tali mansioni devono comprendere lavorazione generiche e semplici che non richiedano specifici requisiti professionali.

Inoltre, considerato che il settore agricolo presenta un'alta percentuale di lavoratori stranieri stagionali, l'articolo 3 al comma 2, sottolinea che ai lavoratori provenienti da altri Paesi, deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.